

<b>Ai</b>	<b>Titolari di strumenti metrici</b>
Oggetto:	DM 21/4/2017 n. 93. Obblighi dei titolari di strumenti metrici
Oggetto:	Norme procedurali

Il DM 93/2017 ha uniformato la disciplina della verifica periodica degli strumenti di misura (distributori di carburante, bilance, preconfezionati) e dei controlli sugli stessi, affidando alle Camere di commercio compiti di vigilanza e controllo casuale.

I contenuti della norma sono stati più volte illustrati alle imprese interessate e agli operatori del settore in occasione dell'approvazione del decreto, anche mediante pubblicazione di apposite sezioni informative nei siti internet delle Camere di Commercio provinciali, oltreché in appositi incontri territoriali.

Si ritiene quindi utile e necessario ricordare che gli obblighi posti dalla nuova normativa in capo ai titolari di strumenti metrici, se violati, comportano l'applicazione di sanzioni anche di significativo importo.

Si invita pertanto a consultare con attenzione l'allegato tecnico che riporta l'elenco degli obblighi e la periodicità di verifica degli strumenti.

In particolare si invitano le associazioni di categoria degli imprenditori, gli ordini professionali e gli altri soggetti che prestano servizi alle imprese titolari di strumenti metrici a dare massima diffusione dei contenuti della presente.

### **ALLEGATO TECNICO**

#### Principali obblighi in capo ai titolari di strumenti

- richiedere ad un organismo accreditato o laboratorio autorizzato in deroga una nuova verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente, tale data deve essere desunta dai documenti rilasciati nella precedente Verifica Periodica. In caso di riparazione che abbia comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico (art. 4, c. 8 e art. 7, c. 1), deve essere richiesta la nuova Verifica Periodica entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione. La verifica va richiesta ad uno degli organismi accreditati o laboratori autorizzati che operano in deroga in attesa di Accreditamento che risultino iscritti nell'elenco Unioncamere, raggiungibile al link:  
<http://www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10;>
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo dei sistemi di misura (art. 8, comma 1, lett. a);
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di Verifica Periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione (art. 8, comma 1, lett. b);
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore (art. 8, comma 1, lett. c);
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta (art. 8, comma 1, lett. d);
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico (art. 8, comma 1, lett. e).

## Norme Procedurali in capo all'organismo accreditato o laboratorio autorizzato

- l'organismo accreditato o il laboratorio autorizzato potrà esprimere il proprio interesse alla richiesta di nuova Verifica Periodica emettendo un OFFERTA-ORDINE scritto e prendendo in carico la Verifica Periodica dalla data di ritorno dell'offerta, firmata e timbrata dal Titolare degli Strumenti. L'organismo accreditato o il laboratorio autorizzato dovrà eseguire obbligatoriamente entro 45 giorni di tempo la nuova Verifica Periodica.
- la sottoscrizione dell'OFFERTA-ORDINE impegna le parti inderogabilmente. Se verranno eseguiti più interventi per la stessa bilancia, l'organismo accreditato o il laboratorio autorizzato sarà autorizzato a richiedere le spettanze sottoscritte moltiplicate per il numero degli interventi stessi.
- l'Ispettore Accreditato od Operatore Autorizzato, che in sede di effettuazione della nuova Verifica Periodica, constatasse il funzionamento non corretto dello strumento per pesare (prove di pesatura non superate, etichetta metrologica errata o mancante, sigilli metrologici mancanti o manomessi, stato di sicurezza fuori norma, documentazione legale mancante, non coerente o contraffatta), redigerà una NON CONFORMITA' sull'Attestato di Verifica Periodica e applicherà un Contrassegno Non Conforme sullo apparecchio con obbligo di non utilizzo fino a riparazione avvenuta, la quale dovrà avvenire entro 10gg. Tale NON CONFORMITA' verrà trasmessa all'Ufficio Metrico di competenza.
- quando passati i 10gg., non pervengano all'organismo accreditato o al laboratorio autorizzato che ha emesso la NON CONFORMITA', notizie di avvenuta riparazione, ne verrà data notifica all'Ufficio Metrico di competenza perché effettui ispezione presso dove si trova la bilancia oggetto del provvedimento; mentre, se la bilancia oggetto del provvedimento sarà riparata entro il periodo intimato, il Titolare dello strumento può ricominciare ad utilizzarla, farà fede la documentazione rilasciata dal riparatore.
- l'organismo accreditato o il laboratorio autorizzato effettueranno, quindi, un secondo intervento di nuova Verifica Periodica valutando l'intervento di riparazione. Quando le prove daranno esito positivo verrà rilasciata la documentazione di avvenuta Verifica Periodica ed applicato il Contrassegno di scadenza.

### **Periodicità di verifica degli strumenti**

<b>Tipo di strumento</b>	<b>Periodicità della verifica</b>
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	<b>3 anni</b>
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	<b>1 anno</b> - Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti confezionati <b>1 anno</b> - Etichettatrici di peso e di peso/prezzo <b>2 anni</b> - Altre tipologie di strumenti
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	<b>2 anni</b>
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	<b>2 anni</b>
Misure di capacità	<b>4 anni</b>
Pesi	<b>4 anni</b>
Pesi associati a bilancia meccanica a funzionamento non automatico	<b>3 anni</b>